

COMUNE DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE

Dott. Franco Chiari

Relatore BOSI ANDREA

Proposta n. 3233/2017

**Oggetto: PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO: MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 5/2013 E SS.MM.E II**

Vista

- la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 “*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*”;

– che l’art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18 “*Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili*” ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

Richiamato in particolare, l’art.6 della L.R.5/2013 che prevede oggi:

“co.2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

Atteso che il divieto previsto dall'art. 6 comma 2bis, della L.R. n.5/2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)";

Verificato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede, all'Allegato 1:

“Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.”

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 6/10/2017 la seguente **legenda dei luoghi sensibili** sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>:

“Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

Luoghi di culto - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera

liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto..

Impianti sportivi - *Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).*

Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario - *Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).*

Strutture ricettive per categorie protette - *Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).*

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori - *Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile."*

Dato atto che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 è stata pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna del 16 giugno 2017, n. 165 e che, conseguentemente, i comuni dell'Emilia Romagna devono redigere la mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio entro il 16/12/2017;

Ritenuto, in fase di prima applicazione della normativa regionale, di contemplare nella mappatura dei luoghi sensibili soltanto quelli strettamente previsti dalla definizione regionale alla luce di dette interpretazioni;

Visto che:

- l'attività di mappatura dei luoghi sensibili nel Comune di Modena è stata svolta attraverso un lavoro intersettoriale con i settori Sport, Politiche Giovanili, Istruzione, Politiche Sociali, Interventi Economici, coordinato dal Settore Polizia Municipale e Politiche per la legalità e le Sicurezze;

– dallo stesso confronto intersettoriale si è convenuto di considerare luoghi sensibili quelli ricompresi nella fattispecie indicati dalla Regione Emilia Romagna;

– relativamente ai luoghi sensibili sopra indicati di competenza di altri enti e istituzioni (luoghi di culto e oratori, scuole, sedi universitarie, Ausl) si è proceduto ad acquisire gli elenchi dagli stessi

– il settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze ha parallelamente proceduto alla mappatura delle attività che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo

Ritenuto pertanto:

– di approvare la mappatura dei luoghi sensibili del Comune di Modena, posta agli atti del settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze

– di demandare al Dirigente competente l'aggiornamento della mappatura con l'inserimento di nuovi luoghi sensibili ascrivibili alla definizione regionale di cui all'art 6 c.2 bis della Legge Regionale 5/2013;

Dato atto che a partire dalla approvazione della Mappatura dei luoghi sensibili si procederà secondo le disposizioni della D.G.R. 831/2017 nonché delle successive indicazioni operative con particolare riferimento al calcolo della distanza pedonale dei 500 mt. nel rispetto delle previsioni del Codice della Strada (art. 190 D.lgs 285/1992) al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 5/2013 e ss.mm.ii. e dalla DGR 831/2017;

Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, nei confronti della responsabile di P.O. dell'ufficio Politiche per la legalità e le Sicurezze, d.ssa Giovanna Rondinone, a formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio o alla Giunta, corredate dal parere di regolarità tecnica, previo visto di congruità del dirigente del settore, ai sensi del provvedimento prot. N°. n.162443 30.10.2017;

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso dalla responsabile dott.ssa Giovanna Rondinone, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di dare atto che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio del comune di Modena è strettamente limitata a quelli ascrivibili al testo della L:R.5/2013 sulla base delle definizioni e delle indicazioni interpretative fornite dalla Regione e riportate nella premessa del presente atto;
- 2) di non qualificare come sensibili altri, ulteriori luoghi, non ravvisandone al momento ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza

urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

3) di approvare la mappatura dei luoghi sensibili agli atti del settore;

4) di demandare ai Dirigenti competenti:

a. i successivi aggiornamenti della mappatura con l'inserimento dei luoghi sensibili come indicati dall'art. 6 c.2bis della L.R. N°5/2013 ssiimm;

b. il monitoraggio e l'aggiornamento delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS nel territorio del Comune di Modena, considerato che l'Ufficio Politiche per la legalità e le Sicurezze ha svolto il censimento delle attività sul territorio ad oggi insediate, e verificando le relative distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Legge Regionale 5/2013 e dalla DGR 831/2017:

Si chiede immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di poter adempiere alle disposizioni di legge nei termini stabiliti.

Sottoscritta dal **Firmatario**
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E
LE SICUREZZE**

OGGETTO: PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO: MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 5/2013 E SS.MM.E II

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3233/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 06/12/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(RONDINONE GIOVANNA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE**

OGGETTO: PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO: MAPPATURA LUOGHI SENSIBILI AI SENSII DELLA LEGGE REGIONALE N° 5/2013 E SS.MM.E II

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 3233/2017.

Modena li, 06/12/2017

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CHIARI FRANCO)
con firma digitale